

Codice A2203A

D.D. 4 ottobre 2023, n. 422

D.G.R. 31 luglio 2023, n. 1-7299 "L.R. n. 5/2016. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni - anno 2023, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022". Approvazione schema di Accordo con Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino per la realizzazione di una ricerca sulla Libertà religiosa. Impegno di spesa



ATTO DD 422/A2203A/2023

DEL 04/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: D.G.R. 31 luglio 2023, n. 1-7299 “L.R. n. 5/2016. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni - anno 2023, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022”. Approvazione schema di Accordo con Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino per la realizzazione di una ricerca sulla Libertà religiosa. Impegno di spesa 25.000,00 Euro su capitolo 179692 del bilancio finanziario 2023-2025, annualità 2023 e 2024.

Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 recante “*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*” e, in particolare, i seguenti articoli:

- l’art. 2, co. 1 a) *parità di trattamento: l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, **religione o convinzioni personali**, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale*
- l’art. 3, punto 2. *La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d’intervento:*
 1. a) *salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;*

Vista la D.G.R. 31 luglio 2023, n. 1-7299 “L.R. n. 5/2016. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni - anno 2023, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022. Spesa complessiva di euro 251.125,00 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025”;

Rilevato che, con la D.G.R. citata, è prevista l’Azione B.8.1: *Avviare una ricerca volta ad analizzare strumenti e modalità attualmente in uso per l’assistenza spirituale dei pazienti e la gestione della*

diversità religiosa (es. stanza del silenzio, regimi dietetici, trattamento salma) nei luoghi di cura;

A tal fine si intende procedere con un Progetto di ricerca, in collaborazione con Università di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società: “Libertà religiosa in ospedale. Raccomandazioni per la gestione della diversità religiosa. Strumenti e policy per l’assistenza spirituale dei pazienti e la gestione della diversità religiosa”;

Ritenuto che tale intendimento possa trovare concreto sviluppo con l’accoglimento della proposta di ricerca ricevuta in data 13.09.2023 da parte del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino;

Considerato che la proposta citata definisce al meglio l’intendimento congiunto e assicura la collaborazione dell’Università di Torino attraverso sue specifiche docenti competenti in materia;

Dato atto che, per la realizzazione dell’iniziativa, appare opportuno provvedere a stipulare apposito atto convenzionale con l’Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, nel quale viene specificato l’oggetto della ricerca (art. 2):

“Libertà religiosa in ospedale. Analizzare le best practices (ed eventuali criticità) nell’applicazione degli strumenti e policy per l’assistenza spirituale; fornire raccomandazioni di policy per l’ulteriore sviluppo dell’assistenza spirituale e la governance della diversità religiosa, trovando soluzioni esportabili anche in altri ospedali al fine di fronteggiare possibili discriminazioni relative alla fede e all’appartenenza religiose dei pazienti; formare gli infermieri sui temi della libertà religiosa e della cura spirituale;

così come sono indicati oneri e competenze reciproche e, in particolare:

- art. 4: Responsabili dell’Accordo e Comitato di Indirizzo;
- art. 5: contributo regionale quantificato in euro 25.000,00 da erogarsi in due tranches:
 - la prima, pari al 50% entro i 30 giorni seguenti il ricevimento del Progetto esecutivo di cui all’ultimo comma dell’art. 1 della bozza di Accordo allegata alla presente D.D.”
 - la seconda dopo la presentazione dell’Elaborato finale con allegato il Rendiconto delle spese sostenute

Dato atto che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che *“le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;*

Dato atto che la spesa complessivamente prevista di euro 25.000,00 trova copertura:

- per euro 15.000,00 sul capito di spesa 179692 (MS 12 PR 1204) per l’annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025;
- per euro 10.000,00 sul capito di spesa 179692 (MS 12 PR 1204) per l’annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.

dato atto che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli

stanziamenti di bilancio (costi indiretti)

Ritenuto di procedere, pertanto, con l'approvazione dello schema di accordo allegato facente parte integrante della presente determinazione e, conseguentemente, ad avvenuta sottoscrizione dello stesso, a procedere con la liquidazione della prima tranche del contributo previsto;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- la Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale;
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13 aprile 2000", come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. 30 gennaio 2023 n. 3-6447, recante "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";
- Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. 1 - 6763 - del 27 aprile 2023 " Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025
- il D. lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la D.G.R. 31 luglio 2023, n. 1-7299 "L.R. n. 5/2016. Approvazione Programma annuale lotta contro le discriminazioni - anno 2023, in conformità al Piano triennale 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 1 - 5994 del 25/11/2022".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR5/16, DGR 1-7299/2023;

determina

1) di approvare lo schema di Accordo tra Regione Piemonte e Dipartimento di Culture, Politica e

Società dell'Università degli Studi di Torino inerente la Ricerca "Libertà religiosa negli ospedali" richiamando le norme internazionali e nazionali contro le discriminazioni basate sulla religione, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi della D.G.R 1-4059 del 12.11.2021.

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 25.000,00 sul capitolo 179692 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, di cui euro 15.000,00 nell'annualità 2023 ed euro 10.000,00 nell'annualità 2024, a favore dell'Università di Torino (cod. ben. 85459) per la Ricerca "Libertà religiosa e ospedali".

3) di procedere con la liquidazione della prima tranches del contributo previsto pari a euro 15.000,00 in favore di: Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società - C.F. n. 80088230018.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dirigente Responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Milanesio.

Il presente provvedimento è soggetto ad "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 33/2013,

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [Accordo_Regione-Unito_Libertà_religiosa_definitivo_docx.pdf](#)

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO

TRA

La REGIONE PIEMONTE, con sede legale in TORINO, via Nizza 330, 10127 Torino, P. IVA 02843860012, legalmente rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dott. Osvaldo Milanese, Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, munito degli occorrenti poteri per la sottoscrizione del presente accordo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Piemonte in Via Nizza 330, 10127 TORINO;

E

l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società (di seguito denominato Dipartimento), C.F. n. 80088230018, rappresentato da:

a) Prof. Francesco Ramella – Direttore del Dipartimento nato a Firenze il 14/11/1962, individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di dipartimento del 22/09/2023;

b) Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino (To) il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, nel seguito denominati collettivamente “Parti”;

Premesso che

La Regione Piemonte e l'Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società hanno interesse ad avviare una collaborazione.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che *“le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente, la Regione Piemonte e l'Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, con il presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo.

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica volta ad analizzare strumenti e modalità attualmente

in uso per l'assistenza spirituale dei pazienti e la gestione della diversità religiosa (es. stanza del silenzio, regimi dietetici, trattamento salma) nei luoghi di cura del Piemonte.

Le Parti, con il presente Accordo, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell'ambito delle attività di ricerca su indicati.

Le Parti approveranno il Progetto esecutivo delle attività previste entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione della presente Convenzione, comprensivo della descrizione delle stesse, dei tempi e dei costi previsti.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca.

Le Parti concordano di investire congiuntamente nel conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca. In particolare, le Parti concordano nel produrre una Ricerca che abbia come obiettivo:

analizzare le *best practices* (ed eventuali criticità) nell'applicazione degli strumenti e policy per l'assistenza spirituale; fornire raccomandazioni di policy per l'ulteriore sviluppo dell'assistenza spirituale e la *governance* della diversità religiosa, trovando soluzioni esportabili anche in altri ospedali al fine di fronteggiare possibili discriminazioni relative alla fede e all'appartenenza religiose dei pazienti; formare gli infermieri sui temi della libertà religiosa e della cura spirituale. Il periodo di riferimento della ricerca è compreso tra il 1 novembre 2023 e il 31 dicembre 2024. Il prodotto finale della Ricerca sarà costituito da un Rendiconto e da una relazione sintetica sull'attività svolta, che saranno consegnati entro il 31 gennaio 2025; in seguito, sarà prodotto un report scientifico finale basato sull'analisi qualitativa dei dati, da consegnare entro il 31 marzo 2025 a Regione Piemonte, Direzione Welfare. Questi documenti saranno resi pubblici e/o pubblicati sulla base di un accordo tra le Parti, proposto dal Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4, co. 3 del presente Accordo.

Art. 3 – Modalità e luogo della Ricerca.

Per l'attività oggetto del presente Accordo le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle attività pertinenti al presente Accordo.

Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo e Comitato di Indirizzo

1. La Regione Piemonte indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Dott. Osvaldo Milanese, dirigente del Settore competente.
2. Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile per il presente Accordo la Prof.ssa Stefania Palmisano.
3. Entrambi compongono il Comitato di Indirizzo della Ricerca che approva il programma di attività e risolve tutte le eventuali questioni che durante la ricerca si ponessero.

Articolo 5 - Contributo

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo la Regione trasferirà al Dipartimento l'importo complessivo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) da considerare al lordo di ogni onere, a titolo di contributo per le spese effettivamente sostenute in due tranches:

- la prima, pari al 50% entro i 30 giorni seguenti il ricevimento del Progetto esecutivo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della bozza di Accordo allegata alla presente D.D."
- la seconda dopo la presentazione del Rendiconto delle spese sostenute ed i giustificativi della stessa e della relazione sintetica dell'attività svolta entro e non oltre la data del 31 gennaio 2025.

A completamento delle attività sarà cura del Dipartimento trasmettere all'Ente insieme al Rendiconto, anche una relazione finale sulle attività realizzate. Non sono previste spese generali e l'intero ammontare del contributo dovrà necessariamente essere rendicontato.

Articolo 6 - Durata

Il presente Accordo si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e terminerà il 31 dicembre 2024.

La durata del presente Accordo potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario per il completamento delle attività previste.

Art. 7 – Uso segni distintivi e marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni distintivi medesimi.

Art. 8 – Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, attraverso i Responsabili della Ricerca, si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Accordo, e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- b ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

d a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;

e a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

f a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

g a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque

considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 9 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1 Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

2 Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

3 Le parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

4 Le parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 10 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

1 Per la Regione Piemonte:

Regione Piemonte, Direzione Welfare, Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale Via Nizza 330 – 10127 Torino Tel. 011/4325505 Email: antidiscriminazioni@regione.piemonte.it

2 Per l'Università:

Dipartimento di Culture, Politica e Società. Lungo Dora Siena 100 - 10153 Torino Tel. 011/6705885 email: ricerca.cle@unito.it ; alberto.giuranna@unito.it
--

3 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi. In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare dei trattamenti dei dati personali per il Dipartimento è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rp@unito.it

8Per la Regione Piemonte, Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer-DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@regione.piemonte.it

Articolo 12 – Diritti di proprietà.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale spettano congiuntamente alla Regione Piemonte e all'Università.

Articolo 13 - Legge applicabile e Controversie.

1 Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Accordo.

3 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Accordo.

Art. 14 - Facoltà di recesso.

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno due mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite P.E.C.

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di Accordo già eseguita.

Art. 15 – Registrazione e spese.

Il presente Accordo è registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del DPR 24/10/72 n. 642.

Articolo 13 – Firma digitale.

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Torino, lì _____

PER LA REGIONE PIEMONTE
DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ,
DIRITTI ED INCLUSIONE, PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE SOCIALE

Dottor Osvaldo MILANESIO

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI CULTURE POLITICA E SOCIETÀ'

Prof. Francesco Ramella

DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

Dott.ssa Antonella Trombetta

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 422/A2203A/2023 DEL 04/10/2023**

Impegno N.: 2023/17882
Descrizione: PROGRAMMA ANNUALE LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - UNITO ANNUALITÀ 2023
Importo (€): 15.000,00
Cap.: 179692 / 2023 - ONERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.12 DELLA L.R. N.5/2016 - RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 85459
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
COFOG: Cod. 10.7 - Esclusione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno N.: 2024/2141
Descrizione: PROGRAMMA ANNUALE LOTTA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - UNITO ANNUALITÀ 2024
Importo (€): 10.000,00
Cap.: 179692 / 2024 - ONERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART.12 DELLA L.R. N.5/2016 - RETE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 85459
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università
COFOG: Cod. 10.7 - Esclusione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale